

SEPARICIDIO

Il ruolo delle Forze di Polizia e gli
strumenti che l'ordinamento attribuisce
al Questore

Dott.ssa Rosa Alba STRAMANDINO

Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia

Delittuosità riconducibile al fenomeno della VIOLENZA DI GENERE

- ▶ Quadro complesso
- ▶ Omogenea distribuzione su tutto il territorio nazionale
- ▶ Distribuzione trasversale per tutte le classi sociali
- ▶ Andamento dei reati riconducibili a tale fenomeno QUASI COSTANTE nell'ultimo quadriennio

Nonostante ciò..

Allarme sociale destato da episodi con epiloghi drammatici

Hanno richiesto

Una riflessione sulle strategie e sui protocolli di intervento della Polizia di Stato sotto il profilo dell'azione preventiva e sotto quello dell'attività di contrasto

Perché

Le vittime raramente denunciano se non quando la violenza raggiunge picchi di elevata aggressività

Convenzione di Istanbul

11 maggio 2011

Ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013 n.77

Contiene la definizione normativa del concetto di violenza di genere che include i c.d. REATI SPIA

La legislazione italiana: recepimento delle convenzioni internazionali e introduzione di disposizioni aventi la finalità di offrire una maggiore tutela della vittima

Legge 19.07.2019 n.69 (Cd. Codice Rosso): prevede modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni con l'obiettivo di tutelare le vittime di violenza domestica e di genere.

- ▶ Quadro normativo di riferimento
- ▶ Legge 15 febbraio 1996, nr. 66 «Norme contro la violenza sessuale»
- ▶ Legge 23 aprile 2009, nr. 38 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di atti persecutori»
- ▶ Legge 15 ottobre 2013, nr.119 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere» (legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011)
- ▶ D.lgs 4 marzo 2014 nr.24 «prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime»
- ▶ D. lgs 15 dicembre 2015 nr.212 «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato» (recepimento della direttiva 2012/29/UE)

Legge sul FEMMINICIDIO

D.l. 14 agosto 2013, n. 93 vigente dal 15.10.2013

Nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la parte offesa è destinataria della notifica della richiesta di sostituzione o revoca delle misure cautelari in atto e dei relativi provvedimenti adottati.

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Art. 76 co.4ter d.P.R. 115/2002

Il Pubblico Ministero deve notificare l'avviso dell'avvenuta richiesta di archiviazione nonché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche alla persona offesa.

Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta ai delitti di cui all'art. 572 C.p.

Nei casi in cui si proceda per tali delitti commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni

D. lgs 15 dicembre 2015 nr.212 «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato».

- ▶ Restituisce centralità alla vittima del reato.
- ▶ Introduce gli articoli **90 bis e 90 ter C.p.p.** che delineano specifici obblighi informativi in capo all'autorità procedente allo scopo di garantire alla persona offesa la possibilità di esercitare i propri diritti.
- ▶ Introduce altresì, all'**art. 90-quater C.p.p.**, il concetto di **CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ** della vittima che è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Si tiene conto altresì se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Art. 351 c.1 ter c.p.p.

Introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. c), della l. 1° ottobre 2012, n. 172 e, successivamente, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b-ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

Il D.Lvo 15 dicembre 2015, n. 212 ha aggiunto al comma 1-ter dell'articolo 351 c.p.p. il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»

Violenza domestica o di genere

- ▶ Omicidio commesso da persone conosciute, in particolar modo partner o ex-partner: PRIMA CAUSA DI UCCISIONE AL MONDO DI DONNE TRA I 16 E I 44 ANNI. (relazione del 06 febbraio 2018 della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio)
- ▶ Per il rapporto dell'Oms del 2013 la violenza contro le donne costituisce una questione strutturale globale: IL 35% DELLE DONNE SUBISCE NEL CORSO DELLA VITA QUALCHE FORMA DI VIOLENZA

Cosa si intende per violenza? Secondo la Convenzione di Istanbul..

Con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata

L'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima

La violenza domestica o di genere, secondo la legge nr. 69/2019, viene ricondotta nelle seguenti fattispecie di reato:

- ▶ Maltrattamenti verso familiari e conviventi (Art. 572 C.p.)
- ▶ Violenza sessuale, aggravata e di gruppo (Artt. 609 bis, art. 609 ter, art. 609 octies C.p.)
- ▶ Atti sessuali con minorenni (Art. 609 quater C.p.)
- ▶ Corruzione di minorenni (Art. 609 quinquies C.p.)
- ▶ Atti persecutori (Art. 612 bis C.p.)
- ▶ Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Art. 612 ter C.p.)
- ▶ Lesioni personali (Art. 582 C.p.) aggravate ai sensi dell'art. 576 co.1 nr.2 C.p.
- ▶ Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (Art. 583 quinquies C.p.) aggravate ai sensi dell'art. 576 co.1 nr.2 C.p.
- ▶ La legge introduce altresì una nuova fattispecie di reato: Costrizione o induzione al matrimonio (Art. 558 bis C.p.)

Modifiche al codice di procedura penale: Artt. 1 e 2 L.69/2019

Obbligo di riferire la notizia di reato (Art. 347 C.p.p.)

Per assicurare maggiore tutela della vittima di reati di violenza domestica e di genere si è intervenuti equiparando tali reati a quelli previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a numeri da 1 a 6. Infatti la comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria IMMEDIATAMENTE anche in forma orale.

Assunzione di informazioni (Art. 362 C.p.p.)

Il Pubblico Ministero entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato reati di violenza domestica o di genere.

Tali novità legislative sono destinate ad incidere sulla conduzione dell'attività investigativa, in occasione del primo intervento condotto dalla volante e nell'ambito delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione giurisdizionali formulate dalle Divisioni Anticrimine



Nel caso che tali reati siano accertati a seguito di indagini, il PM può richiedere al GIP la misura cautelare dell'Allontanamento dalla Casa Familiare ex 282 bis C.p.p.

«Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.»

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 282 ter co.2 c.p.p.

Il Giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.



Il giudice potrà altresì vietare all'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati da prossimi congiunti o conviventi e potrà inoltre vietare all'imputato di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.

Misura pre-cautelare dell'«Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare»

Art. 384 Bis C.p.p.

Tale misura trova ragione nella FLAGRANZA dei delitti sotto elencati:

- ▶ Violazione degli obblighi di assistenza familiare (Art. 570 C.p.)
- ▶ Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (Art. 571 C.p.)
- ▶ Lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (Art. 582 C.p.)
- ▶ Minaccia commessa in danno dei prossimi congiunti o del convivente (Art. 612 C.p.)

Presupposti della misura dell'«allontanamento d'urgenza dalla casa familiare»

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre (...) l'allontanamento urgente dalla casa familiare (...) nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282-bis comma 6, ove sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa»

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs 6 sett. 2011 nr. 159)

Art. 9 Comma 4 L.69/2019

Come già previsto per gli indiziati del delitto di stalking, la nuova norma introdotta dalla legge 69/2019 prevede che, anche per gli indiziati del delitto di maltrattamenti verso familiari e conviventi, potrà trovare applicazione

LA SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA

a cui può essere aggiunto, se le circostanze lo richiedono,

IL DIVIETO DI SOGGIORNO IN UNO O PIÙ COMUNI O IN UNA O PIÙ PROVINCE

La misura di prevenzione dell'Ammonimento del Questore

- ▶ Le misure di prevenzione sono misure special-preventive dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

Sono adottate dal Questore, Autorità provinciale di pubblica sicurezza e possono essere applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. (misure ANTE o PRAETER DELICTUM)

Legge 23 aprile 2009 nr.38

introduzione del delitto di atti persecutori

- ▶ l'introduzione del reato di stalking ha colmato una profonda lacuna normativa. In precedenza, per reprimere le condotte moleste, si faceva riferimento a delitti quali la minaccia, la violazione di domicilio, il disturbo alle persone, la violenza privata, le percosse, la diffamazione, ecc..

La nuova fattispecie nasce dall'esigenza di punire condotte prive del requisito della violenza, anche se questa può essere a volte presente.

ELEMENTI DISTINTIVI TIPICI DEL REATO:

- Reiterazione delle condotte
- Produzione di un grave stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di altri, alterazione delle proprie abitudini di vita

Atti tipici del molestatore:

- ▶ Invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli
- ▶ Invio di posta assillante e disturbante (ripetuti invii di sms e/o mail)
- ▶ Appostamenti, frequenti incontri (apparentemente casuali, ma in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima, nelle vicinanze di esso o nei pressi dell'abitazione, del luogo di culto, della scuola dei figli, della sede dell'attività sportiva
- ▶ Atti vandalici compiuti sui beni di proprietà della vittima (danneggiamento dell'auto)
- ▶ Osservazione della vittima, furto dei suoi oggetti
- ▶ Diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose riguardanti la vittima
- ▶ La minaccia di violenza non solo nei suoi confronti, ma anche rispetto ai suoi familiari, ad altre persone vicine o ad animali che le siano cari

La vittima di **ATTI PERSECUTORI** ha la facoltà di:

1) DENUNCIARE IL FATTO ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA

2) RICHIEDERE AL QUESTORE L'AMMONIMENTO DEL
RESPONSABILE

ISTANZA DI AMMONIMENTO AL QUESTORE

- ▶ In considerazione della durata del procedimento penale che potrebbe non essere compatibile con le finalità di tutela delle vittime di atti persecutori, la legge nr.38 del 2009 ha introdotto una misura di prevenzione personale consistente nell'ammonimento del questore che ha un duplice obiettivo:
 - ❖ INTERVENIRE ANTICIPATAMENTE RISPETTO ALLA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA
 - ❖ DISSUADERE LO STALKER DAL CONDURRE AD ULTERIORI CONSEGUENZE IL PROPRIO COMPORTAMENTO PERSECUTORIO

NON E' UNA DENUNCIA MA UN'ISTANZA CHE ATTIVA
UNA PROCEDURA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

ISTANZA DI AMMONIMENTO AL QUESTORE

- ▶ Nel caso in cui non sia stata già sporta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. e non siano stati perpetrati reati procedibili d'ufficio, la vittima ha la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta molesta. (La narrazione dinanzi ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria di reati procedibili d'ufficio comporterebbe automaticamente la denuncia nei confronti dello stalker/maltrattante, indipendentemente dalla volontà dell'esponente).
- ▶ La richiesta di ammonimento può essere presentata:
 - a) già scritta, e in questo caso si redige un verbale di ratifica;
 - b) può essere presentata oralmente, e in questo caso si redige un "verbale di ricezione di istanza di ammonimento"



ISTANZA DI AMMONIMENTO AL QUESTORE

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio. Tali soggetti provvederanno inoltre a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza qualora essa ne faccia espressamente richiesta.

ISTANZA DI AMMONIMENTO AL QUESTORE

- ▶ Il Questore può assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti. Ove ritenga fondata l'istanza, ammonirà il responsabile invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
- ▶ Verrà redatto processo verbale copia del quale deve essere rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.
- ▶ **La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e inoltre si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.**
- ▶ **Il Questore adotta provvedimenti in materia di armi e munizioni.**

Legge sul FEMMINICIDIO

D.l. 14 agosto 2013, n. 93 vigente dal 15.10.2013

- ▶ Il D.L. 93/2013 (art. 3) ha esteso l'applicabilità della misura di prevenzione dell'Ammonimento del Questore anche ai casi di Violenza Domestica, ove siano stati commessi i così detti “**reati sentinella (o spia) delle crisi relazionali**”, *come percosse o lesioni (lievissime)*.
- ▶ La legge altresì specifica il concetto di «violenza domestica» riferendosi a “**uno o più atti gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima**”.

Testo coordinato del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 vigente dal 15.10.2013

L'art. 3 della citata legge prevede infatti che, anche in assenza di querela, il questore può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto nei casi in cui alle Forze dell'Ordine siano segnalati in forma non anonima fatti riconducibili ai delitti di percosse e lesioni personali, consumate o tentate, commesse nell'ambito della violenza domestica.

L'ammonimento per violenza domestica non richiede un'istanza della persona offesa ma semplicemente una segnalazione alle forze dell'ordine (querela - referto medico - segnalazione di persone vicine alla vittima).

Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante.

L'ammonito deve essere informato dal Questore circa i servizi disponibili sul territorio, i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze.



Il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della **sospensione della patente di guida** per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (si rilascia cioè un permesso finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro).

Legge 29 maggio 2017 nr. 71

«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»

L'art 7 della citata legge prevede che i minorenni e le loro famiglie possono far ricorso alla procedura dell'Ammonimento del Questore, già prevista per il reato di atti persecutori e nei casi di violenza domestica

Tale strumento mira a contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di carattere preventivo ed una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti

Ha lo scopo di stimolare il minore ultraquattordicenne ad una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto

Tende ad evitare il coinvolgimento dei minori in processi penali promuovendo una soluzione
CONCILIATIVA

Art. 7 legge 71/2017


“Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (Ingiuria abrogato), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (Trattamento illecito di dati personali), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni”.

L'istanza di ammonimento può essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto

L'ammonimento non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.



In questa fase appare svolgere un ruolo centrale il momento della notifica, durante il quale è importante favorire dialogo, riconciliazione e partecipazione del genitore (che deve necessariamente presenziare) al cammino di presa di coscienza del giovane ammonito.

In realtà l'ammonimento (i cui effetti cessano al compimento del diciottesimo anno d'età) è sfornito di qualsiasi altra conseguenza, se non quella meramente monitoria, non essendo previste sanzioni di sorta nel caso di violazioni delle prescrizioni impartite.

Acquisizione delle armi, ex art.39 T.U.L.P.S.



Il D.L. 29 settembre 2013 n.121, modificando l'art. 39 tulps (introduce il 2° comma), introduce la possibilità, per gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, di provvedere, in caso di urgenza, all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplosive (ed i relativi titoli quali denuncia di armi e porto d'armi) regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 tulps, dandone immediata comunicazione al Prefetto, per impedire eventuali abusi nell'uso delle armi.

Il Prefetto valuterà l'emissione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive che avrà carattere definitivo stabilendo un termine di 150 giorni per l'alienazione a terzi.

Le armi verranno consegnate alla **Divisione Polizia Amministrativa e Sociale** della Questura e copia degli atti di P.G. assunti dovrà essere trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo di Provincia per le valutazioni in ordine ad una eventuale revoca del titolo. Si redige un verbale di acquisizione armi, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.

Ovviamente si procederà a sequestro penale qualora le armi siano state utilizzate per la commissione del reato

Come cambia il ruolo delle Forze di Polizia?

- ▶ Solitamente l'investigatore è il dominus delle indagini - La prospettiva investigativa, anche nei confronti della vittima, è finalizzata alla raccolta di prove a carico dell'indagato
- ▶ Nel caso invece di INDAGINI PER VIOLENZA DI GENERE la prospettiva dell'investigatore deve necessariamente mutare

AL CENTRO DELL'INDAGINE VIENE POSTA LA VITTIMA

L'investigatore pertanto necessita di una particolare FORMAZIONE. La Polizia di Stato a tal proposito si è dotata di Sezioni specializzate fin dal 1996 con la prima legge sulla violenza sessuale.

Anche nella legge nr. 69/2019 è prevista una FORMAZIONE SPECIFICA per gli operatori di polizia destinati a trattare tali casi.

Principi cardine dell'investigatore:

- ▶ Utilizzo di particolari cautele nell'ascolto delle persone offese vulnerabili
- ▶ Idonee modalità di accoglienza delle vittime
- ▶ Approccio multidisciplinare e sinergico con altre figure (Psicologi, avvocati, centri antiviolenza, servizi sociali) - FARE RETE -

L'operatore di Polizia, quando entra in contatto con vittime che non si sono ancora consapevolmente determinate nella scelta della metodologia di intervento (azione penale o azione amministrativa) dovrà:

- Informare
- Garantire la centralità della vittima
- Ascoltare e proteggere
- Prendere in carico la vittima attraverso personale altamente qualificato

Stesso approccio deve essere adottato anche nell'ambito del procedimento amministrativo volto all'emanazione del provvedimento di ammonimento del Questore.

- ▶ FARE RETE: Attivare tutti i soggetti per realizzare le più opportune forme di intervento integrato con servizi sociali e centri antiviolenza attivi sul territorio.

Il primo contatto con la vittima avviene spesso nel corso degli interventi che gli equipaggi della volante espletano nell'ambito delle relazioni affettive e familiari

UN INTERVENTO APPARENTEMENTE SOLO BANALE

Occorre saper cogliere i segnali al fine di attivare la RETE

Grazie all'esperienza maturata, la Polizia di Stato ha adottato da tempo prassi operative che realizzano un intervento immediato ed efficace in modo da consentire una tempestiva tutela della vittima e prevenire ulteriori manifestazioni violente da parte del presunto abusante.

ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE Art. 384 bis C.p.p.

Grazie per
l'attenzione